

**DOCUMENTO 2**  
**CRITERI DI ISCRIZIONE E DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI**  
**PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI**

**Indice**

<b>1. Finalità e contenuto</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>2. Riferimenti Normativi</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>3. Le Immobilizzazioni</b>	<b>Pag. 4</b>
3.1 Le Immobilizzazioni materiali	Pag. 4
3.2 Le Immobilizzazioni immateriali	Pag. 6
3.3 Le Immobilizzazioni finanziarie	Pag. 8
3.3.1 Partecipazioni e quote	Pag. 9
3.3.1.a Le partecipazioni in imprese controllate o collegate	Pag. 9
3.3.1 b Le partecipazioni in altre imprese	Pag. 11
3.3.2 Gli altri investimenti mobiliari	Pag. 11
3.3.3 Prestiti ed anticipazioni attive	Pag. 12
<b>4. L'Attivo Circolante</b>	<b>Pag. 12</b>
4.1 Le Rimanenze	Pag. 12
4.2 I crediti di funzionamento	Pag. 14
4.3 Le Disponibilità liquide	Pag. 16
<b>5. I Debiti, il trattamento di fine rapporto ed i fondi per rischi ed oneri</b>	<b>Pag. 17</b>
5.1 I Debiti	Pag. 17
5.2 Il Trattamento di fine rapporto	Pag. 18
5.3 I fondi per rischi ed oneri	Pag. 19
<b>6. I Conti d'ordine</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>7. Il contratto di leasing</b>	<b>Pag. 22</b>
7.1. Premessa	Pag. 22
7.2. Il leasing operativo	Pag. 23
7.3. Il leasing finanziario	Pag. 24

## **1. Finalità e contenuto**

1. Il presente documento è stato predisposto con l'intento di illustrare i criteri di valutazione e la consistenza dei singoli beni patrimoniali da rappresentare nello stato patrimoniale delle camere di commercio e riferisce in merito all'interpretazione e l'applicazione dei criteri di valutazione dei beni patrimoniali elencati nell'articolo 26 del "Regolamento" e al trattamento contabile del contratto di leasing.

## **2. Riferimenti normativi**

1. Il presente documento intende riferirsi ai seguenti articoli del "Regolamento":

- "articolo 2, comma 1": definisce l'articolazione della struttura del bilancio d'esercizio in conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e prescrive la redazione secondo il principio della competenza economica;

- "articolo 21, comma 1": disciplina la redazione del conto economico che dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi di reddito alla scadenza dell'esercizio;

- "articolo 21, comma 2": rinvia, per l'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli oneri, all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 2425-bis del codice civile;

- "articolo 25": indica quali altre voci di proventi ed oneri vanno considerati ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio;

- "articolo 22, comma 1": disciplina la redazione dello stato patrimoniale;

- "articolo 22, comma 2": prescrive l'iscrizione delle attività dello stato patrimoniale al netto dei fondi rettificativi;

- "articolo 22, comma 3": rinvia, per l'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e per la rappresentazione dei conti d'ordine, all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2424 e dell'articolo 2424-bis del codice civile;

- *“articolo 23”*: definisce le indicazioni da riportare in nota integrativa tra le quali:

- ☒ *i criteri di valutazione delle voci di bilancio;*
- ☒ *la consistenza e variazioni di elementi patrimoniali;*
- ☒ *l'utilizzo e l'accantonamento dei fondi iscritti in bilancio;*
- ☒ *la composizione degli oneri e proventi straordinari;*
- ☒ *i fatti importanti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima della sua approvazione.*

- *“articolo 74, comma 1”*: stabilisce che i criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 26 si applicano per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007.

2. Nel regolamento sono, altresì, richiamati ulteriori principi generali enunciati dai seguenti articoli del codice civile:

- *“articolo 2423, comma 2”*: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio;

- *“articolo 2423-bis, comma 1”*: individua i criteri di valutazione e prescrive che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

- *“articolo 2423-bis, comma 2”*: prevede, invece, deroghe in casi eccezionali e l'obbligo di riportare le motivazioni di dette deroghe nella nota integrativa;

- *“articolo 2425-bis, comma 1”*: stabilisce che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”.

3. I principi contabili applicati sono richiamati di volta in volta nella trattazione dei criteri di valutazione dei beni patrimoniali di cui all'articolo 26 del regolamento, e con essi si



intendono anche richiamati i principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, illustrati nel documento n. 1 elaborato dalla Commissione.

### **3). Le Immobilizzazioni**

1. Si considerano *immobilizzazioni* quei costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ma manifestano i benefici economici in un arco temporale di più esercizi. Si tratta di elementi del capitale che, di norma, sono destinati a restare all'interno della camera di commercio per lunghi periodi di tempo.
2. Le immobilizzazioni si distinguono in:
  - immobilizzazioni materiali;
  - immobilizzazioni immateriali;
  - immobilizzazioni finanziarie

#### **3.1.) Le Immobilizzazioni materiali**

1. Le *immobilizzazioni materiali* sono immobilizzazioni contraddistinte dal requisito della materialità e sono destinati a permanere per più esercizi nella camera di commercio. Nello schema allegato D) al "Regolamento" sono articolati in: *immobili (terreni e fabbricati); impianti; attrezzature non informatiche; attrezzature informatiche; arredi e mobili; automezzi; biblioteca.*
2. Le *immobilizzazioni materiali* entrano a far parte del patrimonio della camera di commercio mediante l'acquisizione dall'esterno o mediante la produzione diretta all'interno della camera di commercio stessa.
3. Gli *immobili* sono iscritti nello stato patrimoniale al *costo di acquisto o di produzione* (articolo 26, comma 1, del "Regolamento"). Il valore iscritto nello stato patrimoniale comprende tutti gli oneri diretti che la camera di commercio sostiene per l'acquisto o per la sua realizzazione; se l'acquisto avviene, invece, attraverso un'operazione di permuta, l'iscrizione nello stato patrimoniale tiene conto dei valori dei due beni.

4. Gli immobili in corso di costruzione e gli acconti dati al venditore per l'acquisto di un immobile sono iscritti alla voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" fino al momento in cui la costruzione non è completata o l'immobile consegnato; momento nel quale i relativi importi sono stornati alla voce "Fabbricati".
5. Gli immobili acquisiti prima dell'esercizio 2007 continuano ad essere iscritti nello stato patrimoniale a norma dell'articolo 25 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287.
6. Le altre immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili (impianti, attrezzature non informatiche, attrezzature informatiche, arredi e mobili, automezzi e biblioteca) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e detto valore non può eccedere il valore di stima o di mercato; in caso contrario il valore del bene è rettificato secondo le modalità di cui al successivo punto 17 (articolo 26, comma 2, del "Regolamento").
7. Il valore di iscrizione degli immobili e delle altre immobilizzazioni materiali è incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi (articolo 26, comma 5, del "Regolamento"). Per gli immobili gli oneri di diretta imputazione sono: le spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto e le relative tasse di registrazione; gli oneri per la progettazione dell'immobile; gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge a carico del proprietario; i compensi per le mediazioni; gli oneri di manutenzione straordinaria. Per le altre immobilizzazioni materiali gli oneri di diretta imputazione sono: gli oneri di trasporto, di montaggio e posa in opera; di installazione e messa a punto; gli onorari per perizie e collaudi; gli oneri di manutenzione straordinaria.
8. Gli oneri finanziari relativi a finanziamenti passivi accesi per l'acquisizione o la costruzione di una immobilizzazione materiale possono essere portati in aumento del valore del bene iscritto nello stato patrimoniale solo se si riferiscono a finanziamenti passivi accesi ed effettivamente impiegati per il suo acquisto o la sua costruzione e limitatamente a quelli maturati durante il "periodo di costruzione".
9. Il valore degli immobili e delle altre immobilizzazioni materiali è sistematicamente ammortizzato, ad esclusione dei terreni, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene (articolo 26, comma 5, del "Regolamento").



10. I beni sono ammortizzati in funzione di un piano di ammortamento prestabilito che può essere modificato in caso di cambiamento delle modalità di utilizzo dei beni e delle modifiche ai criteri e ai coefficienti adottati nel piano stesso; le ragioni di detto cambiamento devono essere adeguatamente motivate nella nota integrativa (articolo 26, comma 6, del “Regolamento”). Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico alla voce 9b) “*Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*” ed accantonati in appositi fondi di ammortamento.
11. Qualora, alla scadenza dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente inferiore rispetto a quanto iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, la camera di commercio accantona ad apposito fondo svalutazione la perdita di valore del bene (articolo 26 comma 4, del Regolamento). Gli accantonamenti ai fondi di svalutazione sono iscritti nel conto economico alla voce E15) “*Svalutazioni attivo patrimoniale*”, a norma dell’articolo 2425, punto 10) lettera c) del codice civile.
12. Il valore dei beni è iscritto nello stato patrimoniale al netto degli accantonamenti effettuati nei relativi fondi di ammortamento e di svalutazione (articolo 22, comma 2, del Regolamento).

### **3.2) Le Immobilizzazioni immateriali**

1. Le *immobilizzazioni immateriali* sono immobilizzi privi di consistenza fisica.
2. Le *immobilizzazioni immateriali* comprendono i *beni immateriali* e gli *oneri pluriennali*. I *beni immateriali* sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati in virtù dei quali la camera di commercio ha il potere di sfruttare, per un periodo di tempo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni. In tale categoria rientrano: *i software; le licenze d’uso; i diritti d’autore*.
3. In relazione agli *oneri pluriennali*, l’articolo 26, comma 3, del “Regolamento”, stabilisce che possono essere iscritti fra le immobilizzazioni immateriali.
4. Tale possibilità è subordinata, comunque, all’accertamento dell’utilità pluriennale del costo. Per alcune categorie di costi l’utilità pluriennale si accerta solo in seguito al

verificarsi di determinate condizioni che, però, al momento del sostenimento degli stessi possono essere solo presunte. Un esempio sono *i costi di impianto, i costi di ricerca e di sviluppo*; tali costi, a norma dell'articolo 26, comma 5, del "Regolamento", se iscritti tra le *immobilizzazioni immateriali*, sono ammortizzati in cinque esercizi, previo parere del collegio dei revisori dei conti.

5. I *costi di impianto* sono oneri sostenuti in modo non ricorrente in precisi e caratteristici momenti, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. Nelle camere di commercio tali costi si verificano nel caso di istituzione di nuove camere di commercio, di apertura di uffici e di sedi decentrate, di istituzione di aziende speciali e di realizzazione di laboratori gestiti in proprio. La scelta di inserire detti costi fra le immobilizzazioni immateriali è suffragata da elementi oggettivi e deve essere accompagnata dal preventivo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.
6. Tra i *costi di ricerca* rientrano gli studi, gli esperimenti, le indagini e le ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità di realizzare, su un arco temporale superiore a un esercizio, uno *specifico progetto o programma*.
7. I *costi di sviluppo* sono, invece, relativi all'applicazione della *ricerca* alla realizzazione dello *specifico progetto o programma* e/o alla conseguente produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi o sistemi. Nelle camere di commercio tali costi si possono riferire, altresì, a progetti di ristrutturazione organizzativa o alla predisposizione di studi di fattibilità e pre-fattibilità per la realizzazione e la gestione di proprie strutture ed infrastrutture. La scelta di inserire i *costi di ricerca e sviluppo* fra le immobilizzazioni immateriali è suffragata da elementi oggettivi e deve essere accompagnata dal preventivo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.
8. Nel caso in cui la camera di commercio detiene un immobile a titolo di locazione o in uso, fermo restando l'esigenza di esaminare compiutamente le clausole contrattuali, è consentita, altresì, l'iscrizione tra le "*immobilizzazioni immateriali*" degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria sostenuti; tali oneri devono essere ammortizzati in funzione della durata del contratto.



9. Le *immobilizzazioni immateriali* sono iscritte nello stato patrimoniale al minore valore tra il costo di acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato. (articolo 26, comma 2, del "Regolamento"). Il valore iscritto nello stato patrimoniale comprende tutti gli oneri diretti che la camera di commercio ha sostenuto per l'acquisto o per la realizzazione.
10. Le *immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione e gli acconti ai fornitori* sono iscritte alla voce "*Immobilizzazioni in corso ed acconti*", fino al momento in cui la costruzione non è completata o il servizio reso disponibile dal fornitore; momento questo in cui i relativi importi sono stornati alla relativa voce per natura.
11. Il valore di iscrizione delle *immobilizzazioni immateriali* è incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi (articolo 26, comma 5, del "Regolamento") secondo le modalità contenute nel presente documento.
12. Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti.
13. In caso di durevole riduzione di valore di una immobilizzazione immateriale, l'importo iscritto deve essere rettificato ed il corrispondente onere esposto nel conto economico alla voce 9d) "*Altri accantonamenti*" (articolo 26 comma 4, del "Regolamento").

### **3.3.) Le Immobilizzazioni finanziarie**

1. Le *immobilizzazioni finanziarie* rappresentano una forma di investimento finanziario della camera di commercio.
2. Sono iscritti in questa voce:

3.3.1) *le partecipazioni e quote*

3.3.2) *gli altri investimenti mobiliari*

3.3.3) *i prestiti e le anticipazioni attive.*



### 3.3.1.) Partecipazioni e quote

3. Le *partecipazioni* sono investimenti nel capitale di altre imprese. La partecipazione al capitale di una società per azioni è rappresentata da titoli azionari mentre nel caso di società a responsabilità limitata è rappresentata da quote.
4. L'articolo 26, comma 7, del regolamento, richiama l'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile (...) e definisce:
  - *controllate* le imprese quelle nelle quali la camera di commercio “dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria” (articolo 2359, primo comma, n.1 del codice civile);
  - *collegate* le imprese sulle quali la camera di commercio “esercita un'influenza notevole”. L'”influenza notevole” si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati” (articolo 2359 terzo comma del codice civile);
  - *altre imprese* quelle diverse dalle prime due.

#### 3.3.1.a) Le partecipazioni in imprese controllate e collegate

1. Le *partecipazioni in imprese controllate o collegate* sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento).
2. Quando la partecipazione è “*iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di acquisto se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa*”, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone come alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto quest'ultima ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in conto economico. L'iscrizione al costo di acquisto è giustificata, infatti, solo:

- dall'esistenza nel bilancio dell'impresa partecipata di beni con valori correnti superiori a quelli contabili;
- da un avviamento basato su una ragionevole aspettativa di futuri sovra-redditi;
- da una perdita d'esercizio dell'impresa partecipata ritenuta temporanea.

Negli altri casi la partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la differenza fra il costo d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella voce 15) "*Svalutazioni da partecipazioni*".

3. Negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "*plusvalenze*", derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, sono accantonate in una apposita voce del patrimonio netto denominata "*Riserve da partecipazioni*". Le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente alla voce "*Riserve da partecipazioni*", se esistente; ove detta riserva fosse inesistente o non capiente, la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in conto economico alla voce E15) "*Svalutazione da partecipazioni*" (articolo 26, comma 7, del "Regolamento").
4. In presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite alle altre.
5. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione è azzerata. In tal caso la camera di commercio deve tenere conto, a meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle ulteriori perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo rischi ed oneri in apposita voce 9d) "*altri accantonamenti*" del conto economico.
6. Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la camera di commercio abbia perso l'"influenza notevole" sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del "Regolamento".  
Il valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo.



### **3.3.1.b) Le partecipazioni in altre imprese**

1. Le *partecipazioni diverse* da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del "Regolamento"). Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione.
2. La svalutazione delle partecipazioni, verificatesi per effetto di una perdita durevole di valore rispetto al costo, è iscritta in conto economico alla voce "*Svalutazione da partecipazione*" con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione.
3. Per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale n. 23 luglio 1997, n.287, con il metodo del patrimonio netto, il "Regolamento" non detta un criterio di diritto intertemporale. E' necessario, pertanto, considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo alla data di entrata in vigore del regolamento.

### **3.3.2.) Gli altri investimenti mobiliari**

1. Gli *altri investimenti mobiliari* riguardano: *valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato o a questi equiparati*. Detti beni, a norma dell'articolo 26, comma 9, del "Regolamento", sono iscritti al costo di acquisto incrementato degli interessi di competenza dell'esercizio.
2. I proventi dell'investimento, costituiti dagli interessi di competenza nell'esercizio, sono rilevati nella voce c10) "*Proventi finanziari*" del conto economico e sono iscritti quale incremento del valore del titolo nell'attivo dello stato patrimoniale al fine di rispettare il principio della chiarezza ed esporre in modo comprensibile l'effettivo valore dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio. Tale valore è rettificato al momento della riscossione degli interessi negli esercizi successivi.

### **3.3.4) Prestiti ed anticipazioni attive**

1. I *prestiti e le anticipazioni attive* sono crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi e comprendono: *Mutui attivi; Prestiti e anticipazioni al personale; Prestiti e anticipazioni ad altre camere di commercio; Anticipazioni ad aziende speciali; Prestiti ed anticipazioni varie; Crediti verso tesoreria; Depositi cauzionali.*
2. I *prestiti e le anticipazioni attive* sono iscritti, a norma dell'articolo 26, comma 10, del "Regolamento", al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle modalità richiamate alla sezione 4.2) del presente documento.

### **4. L'Attivo Circolante**

1. Si definiscono "*attivo circolante*" tutti gli elementi attivi del patrimonio che presumibilmente ritorneranno in forma liquida nel breve periodo cioè in un tempo non superiore all'anno.

L'"*attivo circolante*" può essere suddiviso in:

- 4.1) *rimanenze*
- 4.2) *crediti di funzionamento*
- 4.3) *disponibilità liquide;*
- 4.4) *attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.*

#### **4.1.) Rimanenze**

1. Le "*rimanenze*" sono costituite da scorte di beni destinati ad essere venduti sul mercato oppure ad essere utilizzati nel processo produttivo, ma che comunque ritorneranno in forma monetaria nel breve periodo.
2. Esse comprendono:
  - materie prime, sussidiarie, di consumo;
  - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;



- lavori in corso su ordinazione;
  - prodotti finiti e merci.
3. Il “Regolamento” non riporta l’articolazione civilistica delle rimanenze in quanto i processi di trasformazione e vendita per il mercato sono marginali rispetto all’attività istituzionale ed erogativa delle camere di commercio e, pertanto, le rimanenze non sono poste contabili di grande rilievo. Tra le rimanenze più significative si annoverano *quelle relative all’attività commerciale; esempi sono da considerarsi i carnet ata/tir, i lettori ed i dispositivi di firma digitale, i contrassegni D.O.C.G., le pubblicazioni camerali e quelle destinate ai processi interni dell’attività amministrativa come il materiale di cancelleria, i ricambi per pc, scorte di modelli e stampati, buoni pasto ecc.*
4. Le “rimanenze” sono iscritte a norma dell’articolo 26, comma 12, del “Regolamento”, al minor valore tra il *costo d’acquisto* ed il *valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato*.
5. Il *costo di acquisto* è dato dal prezzo effettivo d’acquisto e sono computati anche gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana e tutte le altre spese direttamente imputabili al materiale acquistato). Il metodo più attendibile per la valutazione delle rimanenze è quello della valutazione a costi specifici, ma tale metodo è applicabile solo a beni infungibili, solo cioè nel caso in cui le rimanenze sono costituite da un numero limitato di beni ben individuabili, aventi un elevato valore unitario. Nella pratica, però, l’entità delle rimanenze e la loro velocità di rotazione rendono necessario il ricorso a criteri convenzionali, riconosciuti anche sul piano fiscale. In particolare l’articolo 2426, punto 10) del codice civile prevede che il costo delle rimanenze, in quanto per lo più beni fungibili, possa essere calcolato coi seguenti metodi:
- costo medio ponderato
  - prima entrato, prima uscito (FIFO)
  - ultimo entrato, primo uscito (LIFO).

Una volta scelto un metodo questo deve essere mantenuto anno dopo anno; eventuali modifiche negli anni successivi vanno indicate e giustificate in nota integrativa.

6. Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è dato per le rimanenze destinate ai processi interni dell'attività amministrativa dal loro costo di sostituzione cioè dal prezzo di acquisto di tali beni in quel momento sul mercato e per le rimanenze relative all'attività commerciale dal valore netto di realizzo pari al prezzo di vendita.
7. Nel caso in cui il costo d'acquisto risulti maggiore del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, il valore del magazzino deve essere rettificato iscrivendo il corrispondente onere alla voce 9d) "*altri accantonamenti*", illustrando le motivazioni in nota integrativa.
8. Se le cause che hanno determinato la rettifica dovessero venire meno, il magazzino deve essere rivalutato iscrivendo tale maggiore valore alla voce 12d) "*proventi straordinari*", illustrando le motivazioni in nota integrativa.

#### **4.2.) I Crediti di funzionamento**

1. I "*crediti*" rappresentano il diritto ad esigere determinate somme ad una data scadenza. I crediti sono classificati in base alla:
  - a. origine del credito;
  - b. natura del debitore;
  - c. scadenza.

#### **2. Classificazione secondo l'origine.**

I crediti possono sorgere in relazione a proventi o per altre ragioni (crediti per servizi conto terzi, crediti verso l'erario, anticipi a fornitori).

I crediti originati da proventi sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi proventi; i proventi sono rilevati quando è avvenuta la consegna dei beni ceduti o ultimata la prestazione dei servizi.

Nel caso delle camere di commercio i crediti che sorgono in relazione a proventi si distinguono in proventi di natura istituzionale (tipici i crediti da diritto annuale e diritti di segreteria) e di natura commerciale (vendita di carnet o pubblicazioni ecc.).



Tra i proventi di natura istituzionale vi sono, altresì, i *proventi da contributi e trasferimenti* che sono rilevati in base all'emanazione di norme di legge o di atti amministrativi, oppure a seguito di specifica comunicazione da parte degli enti erogatori con la quale vengono assegnati detti contributi e trasferimenti alla camera di commercio.

I *crediti sorti per ragioni diverse* sono iscritti in bilancio se sussiste un idoneo titolo giuridico al credito e se rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso la camera di commercio.

Per la rilevazione dei proventi e dei relativi crediti da diritto annuale si rinvia al documento n. 3.

2. *Classificazione secondo la natura del debitore.*

Nello schema allegato D) al "Regolamento" i crediti sono articolati in sei voci: *crediti da diritto annuale; crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie; crediti verso organismi del sistema camerale; crediti per servizi conto terzi; crediti diversi; anticipi a fornitori*. Gli anticipi a fornitori sono iscritti, limitatamente alle forniture dell'esercizio, fra i crediti, pur rappresentando diritti alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.

3. *Classificazione secondo la scadenza.*

I crediti sono distinti in *crediti a breve e a media- lunga scadenza* e viene data separata evidenza di tale distinzione nello stato patrimoniale. Sono considerati a breve termine i crediti con esigibilità prevista entro i 12 mesi; mentre sono considerati a medio-lungo termine quelli con esigibilità prevista oltre i 12 mesi. Nell'ambito di questi ultimi occorre riportare in nota integrativa i crediti di durata residua superiore ai tre anni evidenziando le eventuali garanzie (articolo 23, comma 1) lettera d), del "Regolamento").

4. I *crediti* sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione (articolo 26, comma 10, del "Regolamento"). E' noto che le situazioni di inesigibilità si manifestano spesso in esercizi successivi a quello di iscrizione dei crediti in bilancio. Le perdite per inesigibilità dei crediti non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri nei quali esse si manifesteranno con certezza ma, in ossequio ai principi della competenza economica e della prudenza, devono essere iscritte negli esercizi nei quali possono essere ragionevolmente previste. Deve essere, pertanto, effettuato un

accantonamento ad apposito *fondo svalutazione crediti* con il quale si coprono le perdite su crediti non ancora manifestatasi ma che ragionevolmente possono essere previste.

5. I *crediti* sono iscritti nello stato patrimoniale al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, (a norma dell'articolo 22, comma 2, del "Regolamento"). Il fondo è utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui detta inesigibilità si considera definitiva. Nel caso in cui il valore dei crediti da svalutare risulti superiore all'importo accantonato al fondo, la differenza è iscritta nel conto economico fra gli oneri diversi di gestione alla voce "*Perdite su crediti*".
6. L'inesigibilità di un credito si considera definitiva solo dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure di riscossione; dette procedure sono escluse nel caso in cui il costo per l'esperimento supera l'importo dei crediti da recuperare (articolo 26, comma 10 del "Regolamento").

#### **4.3.) Le Disponibilità liquide**

1. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da mezzi già liquidi cioè da depositi bancari e postali.
2. Le somme delle camere di commercio depositate presso la tesoreria unica, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie.
3. Il fondo di cassa di cui all'articolo 44 del Regolamento, anticipato al cassiere per l'espletamento delle proprie attività, è restituito, per la parte non spesa, entro la scadenza dell'esercizio.
4. Le *disponibilità liquide* sono iscritte nello stato patrimoniale al valore nominale; eventuali disponibilità liquide vincolate (ad esempio somme trasferite dallo Stato per la realizzazione di progetti specifici e versate nei conti di contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia) o non immediatamente utilizzabili devono avere una evidenziazione separata in nota integrativa.



## 5.) I Debiti, il trattamento di fine rapporto ed i fondi per rischi ed oneri

### 5.1.) I Debiti

1. I *debiti* rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati a scadenze prestabilite.
2. Hanno rilevanza per i *debiti*:
  - l'origine;
  - la natura del creditore;
  - la scadenza;
  - l'esistenza di garanzie.
3. Relativamente alla loro *origine*, i debiti si distinguono in:
  - debiti sorti in relazione a costi (tipici i debiti verso fornitori) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;
  - debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti;
  - debiti sorti per altre ragioni (debiti verso l'erario e istituti previdenziali, ecc.).
4. Relativamente alla *natura del creditore*, i debiti vanno distinti fra:
  - debiti verso fornitori;
  - debiti verso finanziatori;
  - debiti verso consociate;
  - debiti verso altri.
5. Relativamente alle *scadenze*, i debiti e le altre passività possono essere:
  - a breve scadenza;
  - a media o lunga scadenza.

#### 6. *Classificazione secondo l'origine.*

I debiti sono articolati in *debiti di funzionamento* e *debiti di finanziamento*. I *debiti di funzionamento* sorgono in relazione all'acquisto di beni e servizi o ad altre ragioni (es. debiti per servizi conto terzi) mentre quelli di *finanziamento* in relazione a prestiti e finanziamenti concessi.

I debiti di funzionamento sorti "*in relazione all'acquisto di beni e servizi*" sono iscritti in bilancio a seguito della consegna del bene e dell'ultimazione della prestazione dei servizi.

I debiti di finanziamento sorti *per prestiti e finanziamenti ricevuti* nonché i "*debiti di funzionamento*" o "*sorti per altre ragioni*" sono iscritti in bilancio quando esiste

un'obbligazione della camera di commercio nei confronti di terzi e relativamente a quelli di finanziamento se si è verificata l'erogazione dei fondi.

7. *Classificazione secondo la natura del creditore.*

I debiti di finanziamento comprendono: *mutui passivi, prestiti e anticipazioni passive.*

I debiti di funzionamento comprendono: *debiti verso fornitori; debiti verso società e organismi del sistema camerale; debiti tributari e previdenziali; debiti verso dipendenti; debiti verso organi istituzionali; debiti diversi; debiti per servizio conto terzi; clienti conto anticipi.* Gli anticipi ricevuti da clienti a fronte dell'erogazione di prodotti e servizi sono iscritti come "*Clienti c/anticipi*" fra i debiti di funzionamento fino al momento in cui la camera di commercio non rileva il provento.

8. *Classificazione secondo la scadenza.*

1. I debiti sono distinti in debiti a *breve e a media- lunga scadenza* al fine di dare informazioni sulla situazione finanziaria della camera di commercio; di tale distinzione ne viene data separata evidenza nello stato patrimoniale. Sono a *breve termine* i debiti che scadono entro i 12 mesi; mentre sono considerati a *medio-lungo termine* quelli con scadenza oltre i 12 mesi.
2. I debiti sono iscritti al valore di estinzione (articolo 26, comma 11, del "Regolamento"). Il valore di estinzione coincide con il valore nominale del debito al netto dei resi, delle rettifiche di fatturazione e degli sconti commerciali.

**5.2.) Il Trattamento di fine rapporto**

1. Le indennità spettanti, in forza di legge o di contratto al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al personale dipendente costituiscono onere retributivo certo da accantonare secondo il criterio della competenza economica, in ciascun esercizio. A fronte di tale accantonamento deve essere iscritto il correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale. Tale debito, il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto, corrisponde alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio d'esercizio.



2. Il debito relativo al *trattamento di fine rapporto* è iscritto nel passivo patrimoniale alla voce "*Fondo trattamento di fine rapporto*", mentre gli accantonamenti al fondo sono iscritti nel conto economico alla voce "*Accantonamento TFR*".

### 5.3.) *I fondi per rischi ed oneri*

1. I *fondi per rischi ed oneri* accolgono, a norma articolo 2424-bis del codice civile, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:
- natura determinata
  - esistenza certa o probabile
  - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio.
2. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi:
- a. *accantonamenti per passività certe*, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di "*fondi oneri*", ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di chiusura del bilancio o in relazione ad altri eventi già maturati alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione.
  - b. *accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile*. Si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o "*fondi rischi*". Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare per "potenzialità" si intendono situazioni, condizioni o fattispecie esistenti alla data di chiusura del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita per la camera di commercio, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività.
3. La distinzione fra i due tipi di fondi determina una diversa contropartita a conto economico degli accantonamenti ai fondi stessi. Gli accantonamenti a "*fondo oneri*" sono iscritti alla voce "*Accantonamento fondo spese future*"; gli accantonamenti a "*fondo rischi*" sono iscritti alla voce "*Altri accantonamenti*".

4. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per:
- rettificare i valori dell'attivo;
  - attivare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di fondi rischi privi di giustificazione economica.
5. I fondi per rischi ed oneri iscritti nello stato patrimoniale sono articolati in "*fondo imposte*" e "*altri fondi*". Il *fondo imposte* accoglie solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere iscritti in base al presumibile esito degli stessi. Gli accantonamenti al fondo imposte sono iscritti in conto economico alla voce "*Accantonamento fondo imposte*". La voce "*altri fondi*" accoglie tutte le altre poste contabili diverse dal fondo imposte. Fra questi si ricordano i fondi per gli arretrati contrattuali del personale dipendente relativi a contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti ed ancora in via di definizione nonché i fondi rischi per liti e controversie giudiziarie in corso.
6. Il "Regolamento" ed il codice civile non dettano criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; nella iscrizione degli stessi in bilancio occorre tenere conto dei principi generali della competenza economica e della prudenza.

#### **6.) I conti d'ordine**

1. I *conti d'ordine* rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale degli esercizi futuri. L'articolo 22, comma 3, del "Regolamento" dispone che "*ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e l'articolo 2424-bis del codice civile*". L'art. 2424, comma 3, del codice civile prevede che "*in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e*



*di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".*

2. L'articolo 23, comma 1, lettera i), del "Regolamento" stabilisce che nella nota integrativa sia indicata la composizione dei conti d'ordine e le variazioni dei valori dei conti d'ordine intervenute rispetto all'esercizio precedente.
3. I conti d'ordine sono classificati in: *rischi; impegni; beni di terzi.*
4. I conti d'ordine appartenenti alla categoria dei *rischi* sono quelli indicati dall'articolo 2424, comma 3, del codice civile. In questo ambito si segnalano le *garanzie prestate, direttamente o indirettamente, dalla camera di commercio per debiti altrui.* Le garanzie prestate dalla camera di commercio per debiti propri e le garanzie rilasciate da terzi in favore della camera di commercio non si iscrivono fra i conti d'ordine, ma sono menzionate in nota integrativa, essendo informazioni utili a valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 2424, comma 3, del codice civile sono distinte in fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, indicando separatamente per ciascuna categoria quelle prestate in favore di imprese controllate, collegate o di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
5. I conti d'ordine appartenenti alla categoria degli *impegni* comprendono: *i contratti e le obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale; le gare bandite e non aggiudicate alla scadenza dell'esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o aggiudicati.* Non sono da iscrivere fra i conti d'ordine:
  - gli impegni assunti dalla camera di commercio con carattere di continuità;
  - i contratti di lavoro subordinato;
  - gli impegni il cui valore non è quantificabile, da illustrare in nota integrativa.
6. I depositi cauzionali concessi a terzi sono iscritti fra i crediti; quelli ricevuti da terzi sono iscritti fra i debiti. Tali depositi sono rettificati anno per anno fino alla data di scadenza del contratto o di esecuzione dell'obbligazione, in relazione alle variazioni economiche e finanziarie verificatesi per lo stesso contratto o obbligazione.



7. I beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della camera di commercio a titolo gratuito sono iscritti fra i conti d'ordine appartenenti alla categoria dei *beni di terzi*. I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti nell'attivo patrimoniale della camera di commercio e nella nota integrativa deve essere specificato il vincolo di destinazione.

## 7.) IL CONTRATTO DI LEASING

### 7.1.) Premessa

1. È un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile. Il *leasing* è un contratto tramite il quale un soggetto (locatore) concede ad un altro (locatario) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto con il pagamento di un prezzo.
2. Il contratto di leasing può assumere la configurazione di *leasing operativo* o di *leasing finanziario*.
3. Il contratto di leasing si configura come *locazione operativa* quando un soggetto, proprietario di un bene cede l'uso ad un conduttore dietro il corrispettivo di un canone di affitto. Dal punto di vista sostanziale il leasing operativo realizza una particolare forma di locazione o noleggio.
4. Il contratto di leasing si configura come *locazione finanziaria* quando un soggetto (locatore) concede ad un altro (locatario) l'uso di un bene, appositamente acquistato o fatto costruire su indicazione dello stesso locatario, a fronte del pagamento di un canone periodico. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità per l'uso del bene. Il contratto contiene un'opzione di acquisto del bene locato ad un prezzo contrattualmente predeterminato.
5. Dal punto di vista sostanziale il *leasing finanziario* realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al locatore della proprietà del



bene stesso fino al momento del suo eventuale riscatto. Lo scopo perseguito dall'utilizzatore è quello di ottenere, in via indiretta, il finanziamento finalizzato all'acquisto di beni strumentali, senza versare subito il prezzo che è sostituito dal pagamento di un canone periodico. Il leasing finanziario è chiamato anche "traslativo" in quanto avrebbe la funzione di trasferire la proprietà del bene più che il temporaneo godimento.

6. Il leasing viene contabilizzato nella prassi italiana utilizzando il cosiddetto "metodo patrimoniale" che tratta il leasing come un semplice contratto di locazione, con imputazione integrale delle rate di leasing al conto economico, mentre solo al momento del riscatto il bene viene iscritto nel bilancio dell'utilizzatore al prezzo di riscatto.
7. I principi contabili internazionali applicano per la rappresentazione dei beni in leasing il cosiddetto "metodo finanziario", con particolare riferimento ai contratti di leasing finanziario. Il "metodo finanziario" prevede l'iscrizione del bene tra le immobilizzazioni dell'utilizzatore, equiparando il mancato trasferimento della proprietà ad una clausola di mera garanzia, contabilmente irrilevante, e prevede nel passivo l'iscrizione tra i debiti della somma delle rate e del prezzo di riscatto, attualizzati al tasso d'interesse implicito del contratto stesso. Nel corso del contratto tale metodo prevede l'ammortamento sul valore iscritto in bilancio, mentre le rate di leasing vengono imputate a riduzione del debito per la quota capitale ed al conto economico per la quota di interessi. Al momento del riscatto il bene presenta ancora un valore residuo in bilancio poiché di regola la vita utile del bene è superiore alla durata del contratto di leasing. Tale metodo consente di contabilizzare l'operazione di leasing tenendo conto della sua natura sostanziale e non della sua natura giuridica.

## **7.2) Il leasing operativo**

1. Nel bilancio d'esercizio il leasing operativo viene contabilizzato utilizzando il cosiddetto "metodo patrimoniale". Le camere di commercio iscrivono gli oneri per la locazione operativa di beni materiali o immateriali in conto economico alla voce 7b) "*Canoni di leasing*". Nel caso in cui il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale, in ossequio al principio della competenza economica, la camera di commercio lo ripartisce sulla base della durata del contratto e lo attribuisce alla competenza economica di

ciascuno degli esercizi interessati imputando la quota non di competenza nella voce "Risconti attivi" dello stato patrimoniale.

2. La camera di commercio rileva nel sistema dei conti d'ordine per impegni l'importo complessivo dei canoni di leasing operativo che saranno corrisposti sino al momento della scadenza del contratto, nel rispetto del principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della camera di commercio.
3. Nel caso in cui alla scadenza la camera di commercio acquisisca la proprietà del bene locato la stessa camera iscrive nello stato patrimoniale l'acquisto del bene al costo sostenuto per il suo riscatto e lo ammortizza tenendo conto della sua vita utile residua.

### **7.3) Il leasing finanziario**

1. Anche il leasing finanziario viene contabilizzato utilizzando il "metodo patrimoniale"; tale scelta è stata condizionata dalla normativa fiscale che imponeva, sino allo scorso anno, l'obbligo di imputare nel conto economico i componenti negativi di reddito come condizione per la loro deducibilità fiscale.
2. L'utilizzo del "metodo patrimoniale" non consente, però, di dare concreta attuazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma; pertanto, il legislatore italiano, pur riconoscendo la superiorità del "metodo finanziario", di fronte al perdurare del vincolo fiscale, ha introdotto un nuovo punto della nota integrativa (il n. 22 dell'articolo 2427 del codice civile), che prevede la rilevazione nello stesso documento delle operazioni di leasing finanziario, se di ammontare significativo, in un apposito prospetto redatto secondo il "metodo finanziario".
3. In caso di operazione di ammontare non significativo si può omettere tale riclassificazione dandone adeguata motivazione nella nota integrativa.



4. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto nella nota integrativa le camere di commercio contabilizzano il leasing finanziario utilizzando il “metodo patrimoniale” sopra illustrato, riportando in nota integrativa le seguenti informazioni:


- il valore, al netto di ammortamenti e di svalutazioni, al quale il bene locato sarebbe stato iscritto fra le immobilizzazioni qualora si fosse applicato il metodo finanziario;
- il debito verso il locatore che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale qualora si fosse applicato il metodo finanziario;
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, ottenuti dalla scomposizione dei canoni di locazione in quota interessi e quota capitale, che sarebbero stati iscritti nel conto economico se si fosse applicato il metodo finanziario;
- le quote di ammortamento e le eventuali perdite durevoli di valore che sarebbero state iscritte nel conto economico se si fosse applicato il metodo finanziario;
- l'effetto che l'applicazione del metodo finanziario avrebbe avuto sul risultato economico e sul patrimonio netto della camera di commercio.

COMMISSIONE, COSTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 NOVEMBRE 2005, N. 254, CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

Dott. Alberto Eramo – Presidente



Dott. Carlo Tixon – rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze




Dott. Claudio Nicolini – rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio



Prof. Franco Paparella – rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio


Dott. Marco Giorgetti – Dirigente dell'area economica-finanziaria della camera di commercio di Firenze



Dott. Severino Bruno Fara – Segretario generale della camera di commercio di Alessandria



Dott.ssa Lorella Palladino - Segretario generale della camera di commercio di Campobasso



Ha collaborato la dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, funzionario del Ministero dello sviluppo economico.

Questo documento è stato approvato dalla commissione.

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials 'ML'.